

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
PER L'ANNO 2022. CONFERMA.

Nr. Progr. **11**
Data **28/02/2022**
Seduta NR. **2**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2022

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, ai sensi del proprio atto Prot. n. 7712 del 15.04.2020, oggi **28/02/2022** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, MADDALONI CARMINE,
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

ZOCCA LUIGI, BORSARINI SONIA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2022. CONFERMA.

La Presidente comunica che per il presente punto e il successivo, su richiesta dell'Assessora F. Marchesini, si chiede di dare la possibilità di illustrarli congiuntamente ma con votazioni separate. Il Consiglio accoglie la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Richiamato l'art. 4, comma 1 - quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

Richiamato inoltre l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce più in particolare che *“a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce; le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in*

ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Visto l'intervento di modifica dell'Irpef inserito nella Legge di Bilancio per il 2022 all'articolo 1, commi 2 - 3, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha revisionato l'imposta sia per quanto riguarda le aliquote marginali legali sia gli scaglioni nonché le detrazioni per tipo di reddito;

Considerato che per i Comuni che hanno introdotto l'addizionale comunale all'Irpef con applicazione di un'unica aliquota, nulla cambia in quanto la modifica degli scaglioni non ha ricadute sull'imposizione fiscale, che resta confermata nella % prestabilita;

Richiamato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F." approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;

Richiamata in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato con decorrenza 01.01.2017 e che prevede:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 29.07.2021, esecutiva, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 27.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 27.01.2022, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 27.01.2022, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 4 del 03.02.2022 acquisito al protocollo del Comune n. 2716 in data 05.02.2022, che si conserva agli atti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10.02.2022;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Udita, sul presente punto e sul successivo, come sopra indicato, l'illustrazione da parte dell'Assessora **F. Marchesini** per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 4967;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Accorsi, Balboni, Bertolani, Facchini e Zavattaro) espressi per appello nominale, presenti n. 17 componenti

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2022 quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, che prevede:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Accorsi, Balboni, Bertolani, Facchini e Zavattaro), espressi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **11** del **28/02/2022**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2022. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 31/01/2022</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 31/01/2022</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/02/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 08/03/2022